

scadenza del contratto e sia in vita almeno un figlio minorenni.

Il ripetersi di tali domande, che denota una esigenza realmente sentita sul mercato assicurativo, ha indotto la Direzione Generale a ritenere utile allo sviluppo e alla propaganda assicurativa l'adozione della clausola relativa a detto beneficio; sono state quindi studiate le basi tecniche sulle quali potrebbe fondarsi il beneficio stesso, il quale verrebbe abbinato ai soli tipi misti di assicurazione. Il relativo premio annuo (che nel contratto figurerebbe come soprappremio) sarebbe ragguagliato al valore fisso del 1% del capitale assicurato, se:

a) la durata del contratto non fosse maggiore di anni 25;

b) l'età della moglie non superasse quella del marito di un periodo maggiore di 5 anni;

c) la somma delle età raggiunte dai coniugi alla scadenza del contratto non superasse i 120 anni.

Per giustificare queste condizioni, i costi fissi sono stati calcolati nell'ipotesi che il rischio di che trattasi corrisponda ad una assicurazione temporanea su due teste di un capitale pagabile